



## Regione Siciliana

### Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica L'Assessore

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO l'Ordinamento Regionale degli Enti Locali (O.R.EE.LL) approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, recante "Nuove norme per la elezione diretta del Sindaco, del Presidente della Provincia, del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale", e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO la legge regionale 5 aprile 2011, n. 6, recante "Modifiche di norme in materia di elezione, composizione e decadenza degli organi comunali e provinciali", e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la legge regionale 24 marzo 2014, n. 8, recante "Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane";
- VISTA la legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, recante "Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane" e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la legge regionale 1 aprile 2016, n. 5, recante "Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 - Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane";
- CONSIDERATO che il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale n. 15/2015 e successive modifiche ed integrazioni ha istituito i liberi Consorzi comunali di Palermo, Catania e Messina, composti dai comuni delle corrispondenti province regionali, i quali costituiscono le Città metropolitane;
- VISTA la legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 recante "Disposizioni per l'economia. Norme in materia di personale. Disposizioni varie" ed in particolare l'art. 23;
- VISTO l'articolo 18 della legge regionale n. 15/2015 che disciplina le operazioni elettorali per l'elezione degli organi del libero Consorzio comunale e della Città metropolitana;
- VISTO in particolare il comma 1 del citato articolo 18 della legge regionale n. 15/2015, che per l'elezione del Presidente del libero Consorzio comunale e del Sindaco metropolitano nonché del Consiglio del libero Consorzio comunale e del Consiglio metropolitano stabilisce che, entro cinque giorni dalla pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, con decreto istituisce l'ufficio elettorale composto da tre iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'art. 98 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di cui uno con funzioni di presidente, ed un dirigente, con competenze amministrative, di uno dei comuni appartenenti all'ente di area vasta con funzioni di segretario;
- CONSIDERATO che il comma 14 dell'articolo 18 della legge regionale n. 15/2015 dispone che per quanto non previsto dal presente articolo si rinvia alla normativa vigente in materia di elezioni del presidente della ex provincia regionale;

